

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/313 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2022

che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 78, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/36/UE, gli enti sono tenuti a presentare alle rispettive autorità competenti e all'Autorità bancaria europea (ABE), almeno una volta all'anno, i risultati dei calcoli dei loro metodi interni riguardanti gli importi ponderati per il rischio o i requisiti in materia di fondi propri, ad eccezione del rischio operativo, per le loro esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento. I portafogli di riferimento sono specificati dall'ABE e adottati dalla Commissione. Tali risultati devono essere successivamente utilizzati dalle autorità competenti per monitorare il range degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni o le operazioni relative ai portafogli di riferimento risultanti dai metodi interni di tali enti. Le autorità competenti sono inoltre tenute a valutare la qualità di tali metodi almeno una volta all'anno ("esercizio di analisi comparata"). A norma dell'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, l'ABE deve elaborare una relazione per assistere le autorità competenti nella valutazione della qualità dei metodi interni, sulla base dei risultati dei calcoli presentati dagli enti.
- (2) Nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/951 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione ha adottato i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni che si applicano nell'Unione per la segnalazione da parte degli enti dei risultati dei calcoli degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri dei loro modelli interni per le loro esposizioni o posizioni incluse in tali portafogli di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/951 della Commissione, del 24 maggio 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni da applicare nell'Unione per le comunicazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 174 del 30.6.2022, pag. 1).

